



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro
Servizio Formazione Professionale

Regione Puglia
Politiche per il Lavoro

AOO_060
18/07/2012 - 0020733
Protocollo: Uscita

Alle Province

Ai Responsabili dei Centri per l'Impiego della Regione Puglia

Circolare in tema di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L'art. 7, commi 6 e 7, d. lgs. n. 167/2011, fatta salva la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, dispone che con la sua entrata in vigore "sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al [...] decreto [n. 167/2011] non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore [dello stesso], le regolazioni vigenti".

Ai sensi della citata disposizione, a far data dal 25 aprile 2012 (scadenza della fase transitoria di sei mesi), la legge regionale n. 13 del 22 novembre 2005 e la circolare applicativa 17 agosto 2006 hanno cessato di essere efficaci, con la conseguenza che risultano venute meno anche le competenze dei centri per l'impiego in tema di valutazione del piano formativo individuale (art. 4, legge n. 13/2005 e § 5, circolare 17 agosto 2006) e accertamento delle competenze acquisite (art. 9, legge n. 13/2005 e § 6, circolare 17 agosto 2006).

Per quanto attiene alla componente formativa del contratto di apprendistato di mestiere, il d. lgs. n. 167/2011 distingue tra offerta formativa *professionalizzante* e offerta formativa *pubblica*.

L'offerta formativa *professionalizzante* è di competenza della contrattazione collettiva; ai sensi dell'art. 4, co. 2, "gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale [...]". Tale formazione, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Nota del Ministero del Lavoro del 13 luglio 2012, è da intendersi in ogni caso **obbligatoria**, a prescindere dalla attivazione di una offerta formativa pubblica.

L'offerta formativa *pubblica*, integrativa rispetto a quella professionalizzante e finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, è disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome (art. 4, co. 3). Nelle more del perfezionamento dell'*iter* legislativo del disegno di legge n. 7 del 24 aprile 2012, "Norme in materia di formazione per il lavoro", pertanto, i datori di lavoro che intendano stipulare un contratto di apprendistato dovranno fare riferimento *in via esclusiva* alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile.

Conseguentemente, l'unico adempimento che residua in capo ai centri per l'impiego è quello ordinariamente previsto nel caso di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale viene espressamente definito l'apprendistato dall'art. 1 del d. lgs. n. 167/2011.

Il Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il Dirigente
della Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Info

servizio.lavoro@regione.puglia.it
servizio.formazioneprofessionale@regione.puglia.it

Web

www.regione.puglia.it
www.sistema.puglia.it

Bari 70123
Via Corigliano, 1 Z.I. (ex CIAPI)